

GA
G.A.D

<i>Csm</i>	Roma	23/02/2012
	Protocollo	P 4052/2012



Consiglio Superiore della Magistratura

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

Ai Signori PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Signori PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le Corti di
Appello
LORO SEDI

OGGETTI: Pratica num. 42/RI/2011 - Delibera del Comitato di Presidenza in data 15 marzo 2011 con la quale è stata autorizzata l'apertura di una pratica presso la Sesta Commissione avente ad oggetto: "risoluzione in tema di convenzioni tra uffici giudiziari, università, ordini forensi ed altri enti".

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 febbraio 2012, ha adottato la seguente delibera:

«Criteri per l'applicazione della disciplina di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 37 della l. 111 del 2011.

1. Premessa .

I commi quarto e quinto dell' art 37 della l. n. 111 del 2011¹ introducono una nuova fattispecie, diversa da quelle previste da altre disposizioni in vigore , attribuendo agli uffici la possibilità di

¹ **Art. 37**

Comma 4.

In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

Comma 5.



G. AD

Roma 23/02/2012
Protocollo P 4052/2012

stipulare apposite convenzioni con tre soggetti: a) facoltà universitarie di giurisprudenza, b) scuole di specializzazione per le professioni legali c) consiglio dell'ordine degli avvocati.

Nella presente sede si intende procedere esclusivamente ad una prima lettura di tale novità legislativa, lasciando ad una seconda fase, come si dirà, la revisione complessiva della materia delle convenzioni, la quale comprende anche ulteriori forme di accordi, disciplinati da distinte fonti normative².

La norma in esame, già inserita nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 9 febbraio 2011, concernente: "Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario", è stata trasfusa nel decreto legge n. 98 del 2011, convertito con la legge 15 luglio 2011, n.111.

Il Consiglio con la delibera del 13 luglio 2011 ha già espresso, sia pur in maniera sintetica, il proprio parere ai sensi dell'art. 10 l. 195/1958 sull'indicato disegno di legge. La disposizione muta innanzitutto la rubrica della norma originaria, ora recante la locuzione di "Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie". L'introduzione della previsione è espressamente collegata alla finalità di far fronte alle "concrete esigenze organizzative dell'ufficio" anche se la norma è invero orientata a consentire un percorso di formazione professionale per i laureandi, dottori di ricerca, giovani laureati che frequentano le scuole per le professioni legali e i giovani avvocati. Ed infatti essa prevede che su "richiesta degli interessati" (da individuarsi tra i più meritevoli) e su parere del "Consiglio Giudiziario" per la magistratura ordinaria, gli stessi possono essere autorizzati allo svolgimento presso gli uffici giudiziari di un periodo di un anno valido come primo anno del corso di dottorato di ricerca, di specializzazione per le professioni legali e della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

Si tratta, come recita l'art. 37, comma quinto, della legge n. 111 del 2011, di un'attività di formazione professionale da svolgersi negli uffici giudiziari che sostituisce, ad ogni effetto, ogni altra attività del corso, nel senso che ha validità giuridica e deve essere svolta a tempo pieno. L'oggetto dell'attività è quello di "assistere e coadiuvare i magistrati che ne fanno richiesta, anche con compiti di studio". Il regime giuridico ed economico è quello dell'art.15 del t.u. degli impiegati civili dello Stato, anche se non si costituisce alcun rapporto pubblico impiego. Il periodo di "frequenza" e "formazione" deve essere attestato da una relazione finale del magistrato affidatario, designato dal capo dell'ufficio, avente ad oggetto, appunto, "la attività, che presuppone la frequenza" e la "formazione acquisita". Ultima, ma significativa, novità è quella inserita da ultimo, nel decreto legge sullo sviluppo, che prevede la partecipazione alle convenzioni di "terzi

Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.

² A titolo esemplificativo si rammentano le convenzioni previste dalla legge della legge n. 197 del 1997 e correlato DM n. 142 del 1998 nonché gli accordi previsti dall'art. 16 D.lgs. n. 398 del 1997 ed art. 7, comma 6, del DM 21 dicembre 1999.

G.AD

Csm	Roma	23/02/2012
	Protocollo	P 4052/2012

finanziatori". V'è da osservare che la disposizione crea un "giusto" collegamento tra i programmi di lavoro per la gestione dei procedimenti civili, tema all'esame della Settima Commissione, e la possibilità di incrementare la realizzazione degli obiettivi attraverso l'apporto esterno di unità destinate all'attività di assistenza dei magistrati. Entrambi tali profili trovano la loro ricaduta sul piano della partecipazione alla divisione della quota parte spettante alla giustizia ordinaria delle somme del "maggior gettito" rivenienti in futuro dai recenti aumenti del contributo unificato e destinate al fondo costituito all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria. (art. 37, comma 10). Le somme veicolate in tale fondo saranno distribuite pro quota, secondo tempi, modalità, scopi ed obiettivi definiti nei commi successivi (11- 17). Occorre, peraltro, rilevare che l'espressa previsione legislativa delle convenzioni concluda la prassi, consolidatasi in molti uffici giudiziari italiani per iniziativa dei loro dirigenti, intesa a procurare, mediante la stipulazione di appositi accordi con università e consigli dell'ordine degli avvocati, un supporto all'attività dei magistrati nella fase di preparazione e studio delle controversie.

2. Disciplina secondaria riferibile alle convenzioni regolate dall'art. 37.

La materia delle convenzioni è regolata, sul piano della disciplina secondaria, da numerose deliberazioni del CSM³, tra le quali debbono segnalarsi le fondamentali del 19 luglio 2007, avente ad oggetto "Espletamento di tirocini e *stages* formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato, presso gli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti", e del 23 gennaio 2008, recante "Convenzioni tra Uffici giudiziari ed Università". Il C.S.M., con l'idea di favorire una crescita comune della giurisdizione, ha, infatti, da tempo manifestato il proprio "orientamento favorevole allo svolgimento presso gli uffici giudiziari di attività di formazione, con particolare riferimento all'espletamento di tirocini e di *stages* formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza, anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato presso gli uffici giudiziari giudicanti e requirenti"⁴, il tutto in coerenza con le iniziative legislative finalizzate alla creazione dell'ufficio del giudice, al fine di favorire una sorta di

³ Con una prima delibera del 19 marzo 2001 era stata vagliata l'ammissibilità della frequentazione degli uffici minorili da parte di studenti e giovani laureati interessati, per ragioni di studio e di ricerca, a completare il processo formativo accademico nella materia minorile e si era concluso esprimendo un giudizio positivo, in quanto nella particolare fattispecie del sistema normativo che disciplina la figura del giudice onorario minorile "sono stati previsti una serie di spazi e di opzioni che consentono di operare le scelte degli esperti in modo tale che venga valorizzato il possesso di professionalità cui consegue poi un'effettiva specializzazione dell'organo giudiziario".

Con delibera di più generale portata del 21 novembre 2001, quindi, il Consiglio Superiore della Magistratura aveva affrontato un quesito proposto dal Primo Presidente della Corte di Cassazione finalizzato a conoscere presupposti e limiti della stipula di convenzioni tra la Corte Suprema di Cassazione e le Scuole di specializzazione forense. Nella risposta il C.S.M. aveva osservato come il positivo svolgimento di simili prassi emergesse dal regolamento del 21 dicembre 1999, n. 537 che, nel descrivere la mappa del percorso formativo delle Scuole di specializzazione forense, aveva indicato le esperienze pratiche come una sorta di equivalente del piano di tirocinio degli uditori giudiziari, nel quale erano state inserite anche la redazione di atti giudiziari, nella loro varia tipicità: sentenze, ordinanze e requisitorie, verosimilmente conseguenti all'affiancamento al lavoro di uno o più magistrati.

⁴ Così espressamente delibera del 19 luglio 2007.

G.A.D

Roma 23/02/2012
Protocollo P 4052/2012

sperimentazione anticipata di tale istituto. In tale quadro è stato espresso “un orientamento favorevole allo svolgimento di attività formative presso gli uffici giudiziari di studenti e neolaureati in giurisprudenza, che possono consentire un rapporto proficuo tra mondo accademico e attività giurisdizionale ed un’educazione dei futuri giuristi più completa e collegata alla pratica, indipendentemente dalle scelte professionali che ciascuno di loro compirà in seguito”⁵.

Tenuto conto della omogeneità finalistica e strutturale di dette disposizioni rispetto a quelle di fonte primaria di recente conio, la disciplina secondaria già elaborata deve essere integralmente confermata, risultando del tutto compatibile con quella primaria sopravvenuta. Si tratta, infatti, di circolari integrative delle previsioni di legge, funzionali alla individuazione di omogenei presupposti per l’autorizzazione alla stipulazione delle convenzioni. Naturalmente, la novità legislativa impone alcune integrazioni, di seguito indicate.

3. Il ruolo del CSM e dei Consigli Giudiziari

L’art. 37 affida al “Consiglio Giudiziario per la magistratura ordinaria” l’autorizzazione della stipulazione delle convenzioni. Il complessivo esame della norma induce a ritenere che con tale definizione il legislatore abbia inteso indicare, in realtà, il Consiglio Superiore della Magistratura, atteso che nel corpo della medesima disposizione vengono deputati alla autorizzazione alla stipulazione delle convenzioni riguardanti i giudici amministrativi e tributari i rispettivi organi centrali di autogoverno. Del resto, ove la dizione dovesse essere interpretata come riferita esclusivamente e specificamente agli organi di governo autonomo territoriale, non avrebbe giustificazione l’esclusione del Consiglio Direttivo presso la Corte di Cassazione che è, in tutto, secondo la legge, equiparato ai consigli giudiziari.

Pertanto, anche ove voglia accedersi ad una interpretazione meramente letterale della norma, non potrebbe porsi in dubbio che la indicazione delle linee generali della materia in considerazione delle ricadute organizzative della stessa sul sistema generale debba ricondursi alla responsabilità del Consiglio Superiore della Magistratura.

In definitiva deve ritenersi che con l’espressione utilizzata il legislatore abbia inteso riferirsi in via generale al circuito di governo autonomo della magistratura nel suo complesso che, come è noto, è caratterizzato da una stretta relazione funzionale e collaborativa tra consigli giudiziari - che forniscono un fondamentale ed obbligatorio apporto informativo e consultivo su base territoriale - ed il Consiglio Superiore, che indirizza e coordina le attività locali ed esercita la funzione deliberativa centrale.

Tenuto conto della natura prevalentemente strumentale ed istruttoria dell’attività dei Consigli Giudiziari, resta, quindi, ferma la facoltà del Consiglio Superiore della Magistratura di tracciare, seppure nel quadro dei principi generali fissati dalla legge, la normativa secondaria diretta a stabilire i criteri di compatibilità dell’istituto con lo statuto di terzietà ed indipendenza della magistratura nonché con l’immagine ed il prestigio della stessa, tenuto conto che tali esigenze sono accentuate dalla previsione del possibile ricorso ai terzi finanziatori. Tali parametri, in concreto, costituiranno un essenziale punto di riferimento per la valutazione demandata al Consiglio Giudiziario.

⁵ Così delibera del 23 gennaio 2008.



G.AD

<i>Csm</i>	Roma	23/02/2012
	Protocollo	P 4052/2012



Resta, quindi, ferma la necessaria sussistenza di una interlocuzione con l'organo di autogoverno locale il quale, anche per la specifica competenza a valutare la situazione generale degli uffici del distretto, coopera quale indispensabile attore alla valutazione della sussistenza dei presupposti necessari per la sottoscrizione della convenzione.

Deve, quindi, darsi corso ad un procedimento in due fasi. Una prima, di iniziale attuazione della nuova normativa e con carattere ricognitivo e di orientamento di massima delle esperienze; una seconda, finalizzata ad una più completa indicazione delle linee quadro in cui inserire l'attività degli uffici nella materia in esame.

Ne deriva che per le convenzioni di cui all'art. 37 il meccanismo procedurale da adottarsi è quello già in vigore per le fattispecie di accordi già noti alla prassi, ulteriormente arricchito dalla esperienza territoriale, dovendosi prevedere il parere del Consiglio Giudiziario, da adottarsi sulla scorta dei criteri fissati dalle circolari del CSM sopra richiamate e da quelli indicati nella presente risoluzione, e la definitiva deliberazione di presa d'atto del Consiglio Superiore della Magistratura.

Tanto chiarito, proprio in ragione della fondamentale importanza del contributo valutativo nonché del patrimonio di esperienza costituito e da costituirsi in sede locale attraverso l'esperimento pratico delle procedure, pare opportuno, in sede di prima applicazione dell'istituto, avviare una articolata fase di elaborazione di una nuova disciplina secondaria attraverso una interlocuzione graduale e concertata con gli organi di governo autonomo territoriale.

Si reputa pertanto conveniente non procedere ad una completa e definitiva determinazione vincolante di tutti gli aspetti, anche di dettaglio, dell'istituto, limitando piuttosto il presente intervento all'indicazione di alcune direttive generali.

Sulla base di tali direttive gli uffici ed i Consigli Giudiziari potranno procedere alla pratica sperimentazione ed al monitoraggio dell'istituto, facendo emergere, attraverso il loro contributo di informazione e valutazione, tutti gli elementi di più utile valorizzazione e più snello impiego del nuovo strumento operativo, nonché eventuali snodi problematici e criticità da definire.

Solo all'esito di tale congruo periodo di sperimentazione, sulla base degli esiti della stessa e dei contributi maturati in sede locale, si potrà procedere ad un nuovo esame dell'istituto, che conduca alla definizione di contorni più rigidi, anche con l'approvazione di una disciplina secondaria del tutto nuova, allo scopo di individuare modelli standard di accordi disponibili per gli uffici, calibrati anche sulle specifiche esigenze dei diversi distretti giudiziari. In tale sede potrà inoltre procedersi ad una complessiva rivisitazione della materia delle convenzioni che tenga conto di tutte le fattispecie di accordi previsti dalla vigente normativa, ovvero introdotti dalla prassi.

Tanto premesso, si procede all'esame degli aspetti generali dell'istituto, allo scopo di definire il contesto all'interno del quale potranno muoversi le concrete iniziative convenzionali in sede locale, attraverso le quali sarà possibile acquisire nuove e più approfondite conoscenze sulle opportunità, sui limiti e sulla criticità concernenti il nuovo strumento organizzativo.

4. Questioni generali: a) I soggetti che possono prestare l'attività presso gli uffici giudiziari ed il loro reclutamento.

Il quarto comma dell'art. 37 stabilisce che, in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a

GA

G.A.D

Csm

Roma 23/02/2012
Protocollo P 4052/2012

carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza⁶, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli degli ordini degli avvocati, per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. I soggetti legittimati a fruire degli stages non si discostano significativamente dal novero di quelli individuati dalle delibere consiliari finora vigenti⁷, salva la ulteriore previsione della categoria dei *frequentanti del primo anno del corso di dottorato di ricerca*. Resta garantita dal legislatore una qualificazione professionale minima dei collaboratori, prevedendosi quale requisito di ammissibilità agli stages negli uffici giudiziari il conseguimento della laurea in giurisprudenza e l'ammissione al "primo anno di dottorato, specializzazione o pratica professionale".

Tra le convenzioni in esame non possono annoverarsi gli stages di laureandi o laureati di facoltà diverse da quella di giurisprudenza, non previsti dalla nuova normazione primaria ed, invero, in precedenza mai espressamente contemplati dalle risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura.

Deve confermarsi quanto previsto nella delibera del 19 luglio 2007 in ordine alla fissazione di un numero massimo di tirocinanti per ciascun magistrato⁸.

Quanto ai criteri di selezione dei tirocinanti, finalizzati a contenere il numero dei soggetti partecipanti in una misura compatibile con caratteristiche e disponibilità logistiche ed organizzative dell'ufficio giudiziario di riferimento, l'art. 37 indica un solo parametro, peraltro individuato in modo estremamente generico, utilizzando la locuzione "più meritevoli". Al fine di evitare difficoltà interpretative e concreti rischi di ingiustificate oscillazioni applicative, appare opportuno che le convenzioni prevedano, come già indicato nelle delibere del 19 luglio 2007 e del 23 gennaio 2008, una chiara specificazione degli elementi sui quali possa fondarsi la valutazione di meritevolezza. In tal senso appare opportuno in via prioritaria far riferimento non solo alla votazione di laurea, ma anche al piano di studi universitari ed alla propensione eventualmente già manifestata alla attività di ricerca giuridica.

b) Le attività dei tirocinanti.

⁶ L'art. 2 comma 2 della l. 240 del 2010 ha ridisegnato le articolazioni interne dell'Università sostituendo alle facoltà i dipartimenti. Pertanto le convenzioni potranno essere stipulate con le Università ed i relativi dipartimenti di scienze giuridiche, ferma restando la limitazione della partecipazione al bando ai soli laureati in giurisprudenza frequentanti il primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

⁷ In particolare la circolare adottata con delibera del 19 luglio 2007 nel ripercorrere i precedenti in materia ha ribadito *"l'orientamento favorevole allo svolgimento presso gli uffici giudiziari di attività di formazione, in particolare l'espletamento di tirocini e stages formativi preliminari e successivi alla laurea in giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato"*, precisando che *"destinatari delle convenzioni possono essere esclusivamente i praticanti avvocati o gli specializzandi che frequentano le scuole posti universitarie relative alle progressioni legali"*

⁸ In particolare, la circolare prevede che *"per garantire le aspirazioni di approfondimento teorico di problematiche di specifico interesse giudiziale dovrà essere prevista l'individuazione, con provvedimento motivato, di un numero massimo di tirocinanti, compatibile con la funzionalità dell'ufficio, da poter affidare a ciascun magistrato"*. A tale scopo è opportuno che sia preliminarmente svolta in ciascun ufficio una indagine sulla esistenza di adeguate risorse logistiche - uffici, computers ecc - e sulla disponibilità dei magistrati ad assumere il ruolo di *magistrato designato*


G.A.D

<i>Csm</i>	Roma	23/02/2012
	Protocollo	P 4052/2012



Il quinto comma dell'art. 37 prevede che gli ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività "anche" con compiti di studio e che lo svolgimento di tali incombenze sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

Dalla disposizione si evince che le attività espletate presso gli uffici giudiziari debbono essere svolte in regime di esclusività.

Sul piano della concreta individuazione del contenuto dei compiti dei tirocinanti la delibera del 19 luglio 2007 individua, in maniera preventiva, singole attività da espletarsi nel corso del tirocinio⁹. La circostanza che nella norma primaria sia stato inserito l'inciso "anche" premesso alla locuzione "compiti di studio", consente di ritenere compatibile con la disposizione di legge la disciplina secondaria già elaborata dal C.S.M., diretta ad individuare natura entità e modalità di svolgimento dei "compiti di assistenza e di aiuto al magistrato".

Si tratta, all'evidenza, di compiti diversi da quelli di "studio", potendo venire in rilievo in proposito le specifiche attività processuali in cui è ammessa la presenza e la partecipazione dei tirocinanti.

In questa sede, sul piano delle attività di collaborazione ai magistrati diverse dai compiti di studio, si ritiene possano individuarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti ulteriori compiti: attività preparatorie dell'udienza¹⁰; attività in udienza¹¹; attività successiva all'udienza¹²; collaborazione nella formazione dei provvedimenti del giudice¹³; attività di studio e approfondimento¹⁴. Resta

⁹ Esse, in particolare, dovevano essere finalizzate ad assicurare "lo svolgimento di tutte quelle attività di formazione che si prefiggano di far acquisire le capacità di gestire i processi, per acquisire le chiavi di accesso alle soluzioni, in particolare - e a mero titolo esemplificativo - partecipazione alle udienze pubbliche, assistenza nella preparazione ed emissione dei provvedimenti, ricerche giurisprudenziali e dottrinali, formazione ed aggiornamento dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, cura delle banche dati e dei supporti informativi, formazione e gestione informatica del fascicolo e dell'udienza, eventuale attivazione di uno "sportello unico" e di un ufficio di prima accoglienza dove fornire informazioni minime ma indispensabili (dalla localizzazione degli uffici alle modalità di presentazione di ricorsi ed atti vari, fornendo informazioni)".

¹⁰ Esse consistono in: a) verifica che la cancelleria abbia trasmesso tutti i fascicoli delle udienze della settimana; b) riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti depositati fuori udienza, copie per l'ufficio degli scritti difensivi delle parti, originali delle relazioni e notule dei Consulenti o altri ausiliari del giudice, etc.); c) preparazione delle udienze con il magistrato, studiando i fascicoli e relazionando sul contenuto della controversia; d) preparazione, all'esito della discussione con il giudice, della scheda del procedimento in cui è sintetizzato il contenuto del contraddittorio e sono messi a fuoco in modo sistematico le questioni preliminari e i nodi in fatto e in diritto che la causa pone; e) collaborazione nello spostamento della 1° udienza di comparizione delle cause di nuova assegnazione e verifica della competenza tabellare del magistrato; f) in appello, studio del fascicolo e preparazione dello schema della relazione orale per la camera di consiglio.

¹¹ Tale attività è individuata nella redazione del verbale di udienza sotto la direzione del giudice anche su supporto informatico, servendosi della *consolle* del magistrato se affidati a magistrati che dispongano del relativo software.

¹² Trattasi dell'aggiornamento, all'esito della discussione con il giudice, della scheda del procedimento.

¹³ Tale collaborazione consiste: a) dopo averne discusso con il giudice ed aver con lui individuato lo schema dei provvedimenti interlocutori (ordinanze istruttorie, cautelari) o della sentenza (in prevalenza quelle più semplici e ripetitive come le sentenze contestuali in controversie in opposizione a decreto ingiuntivo) mediante redazione di una bozza dello svolgimento del processo e/o dei motivi della decisione che viene poi rivista e corretta con l'affidatario; b) studio e discussione con il giudice delle controversie più semplici; preparazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione; preparazione della scheda di cui al punto 1.d; partecipazione alla discussione avanti al collegio di dette controversie; c) verifica della documentazione allegata ai ricorsi per decreto ingiuntivo, relazionando al magistrato sulla sussistenza di eventuali motivi di sospensione (carezza di legittimazione attiva; irregolarità della procura; legittimità


G.A.D

<i>Csm</i>	Roma	23/02/2012
	Protocollo	P 4052/2012



fermo che, in relazione alle specifiche attività, occorre tenere conto dei limiti connessi alle esigenze di tutelare la segretezza degli atti (sul punto si veda il par.d), infra).

c) Magistrato designato dal capo dell'Ufficio: nomina , funzioni ed attività di verifica.

Deve confermarsi la necessità, già indicata nel corpo della delibera del 19 luglio 2007, di individuare per ciascun tirocinante un “*magistrato designato dal capo dell'Ufficio*”, quale riferimento didattico ed organizzativo del tirocinio.

Sul piano della modalità di scelta del *magistrato designato* , può certamente ritenersi che lo stesso debba essere nominato dal Capo dell'Ufficio, previo interpello. Quanto ai criteri che debbono presiedere alla scelta tra i magistrati dichiaratisi disponibili debbono valorizzarsi l'esperienza specifica nell'ambito formativo (maturata nell'ambito del tirocinio dei MOT, dei giudici pace, dei laureati iscritti alle scuole di specializzazione), le esigenze dell'ufficio in relazione ai carichi di lavoro dei singoli magistrati e la maggiore esperienza professionale , comunque assicurando una adeguata rotazione nell'incarico.

La disposizione del quinto comma dell'art. 37 prevede che, al termine del periodo di formazione, il magistrato designato debba provvedere alla redazione di una relazione in merito all'attività svolta ed alla formazione professionale acquisita dal tirocinante, trasmessa all'ente convenzionato di riferimento tramite il capo dell'ufficio. Si tratta di una previsione assolutamente opportuna, in quanto consente di valutare l'operato del tirocinante.

La relazione del *magistrato designato*, oltre a costituire un documento che inerisce alla valutazione del tirocinante, contiene dati rilevanti sul piano della verifica della efficacia della convenzione stipulata in relazione agli obiettivi conseguiti.

Appare, quindi, opportuno che il capo dell'ufficio trasmetta anche al Consiglio Giudiziario la relazione resa dal *magistrato designato* al fine di consentire all'organo di autogoverno territoriale di acquisire informazioni utili ad effettuare una complessiva valutazione dei risultati conseguiti dal progetto e delle criticità incontrate nel suo sviluppo al fine di ipotizzare correttivi, implementazioni e sviluppi utili nella stipulazione delle successive convenzioni. Le valutazioni del Consiglio Giudiziario formeranno oggetto di una relazione annuale sull'andamento delle attività oggetto di convenzione, da inviarsi al Consiglio Superiore della Magistratura.

d) L'obbligo di riservatezza e riserbo dei tirocinanti

La disciplina primaria si limita ad estendere agli “ausiliari esterni in formazione professionale” la sola normativa sul segreto di ufficio di cui all'art. 15 del testo unico degli impiegati dello Stato, inerente le “ notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni”. Tale disciplina deve, all'evidenza, essere integrata con le circolari già emanate sul punto dal CSM , vigenti in considerazione della funzione integrativa e specificativa della normazione secondaria dell'organo di autogoverno della magistratura, in funzione della salvaguardia del segreto di indagine e della

tasso degli interessi richiesti, ecc.); compresi quelli telematici, per i quali il tirocinante provvede altresì a “scaricare” il fascicolo con i relativi documenti sulla *console* del magistrato; d) intestazione delle sentenze.

¹⁴ Nello specifico esse sono: a) ricerche – anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'ufficio – di giurisprudenza o dottrina funzionali alla risoluzione dei singoli casi; b) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi della posizione della dottrina e giurisprudenza; c) collaborazione nella gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato.


G.A.D

<i>Csm</i>	Roma	23/02/2012
	Protocollo	P 4052/2012



privacy¹⁵. Resta, comunque, fermo che le convenzioni debbono prevedere che le attività formative non possono concernere l'esame di atti giudiziari o l'assistenza alle attività giudiziarie coperti da segreto ovvero riservati in forza di norme processuali¹⁶. In tale quadro, come già disposto con circolare del 19 luglio 2007 deve essere previsto in convenzione un apposito capitolo riservato all'impegno al rispetto degli obblighi di segretezza e di riserbo e alle cautele a tal fine adottate in ossequio al disposto dell'art. 15 della legge n. 675 del 1996.

e) Il compenso dei tirocinanti. I terzi finanziatori.

L'ultima alinea del quinto comma dell'art. 37 precisa che non spetta all'interessato alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale a carico della pubblica amministrazione. La disposizione non prevede alcun onere aggiuntivo a carico dell'erario pubblico nell'evidente presupposto che i fondi del bilancio per la giustizia debbano essere utilizzati per iniziative di maggiore urgenza a supporto della funzione giudiziaria. E', tuttavia, prevista la possibilità di individuare terzi finanziatori delle convenzioni e non può escludersi, quindi, che detti finanziamenti possano essere destinati, legittimamente, alla erogazione di rimborsi spese a favore dei tirocinanti. Il contributo dei terzi finanziatori potrà, del resto, concretizzarsi anche nel conferimento di risorse materiali, comunque utili agli uffici.

Gli Uffici Giudiziari dovranno privilegiare il finanziamento offerto da persone giuridiche ed enti pubblici rispetto ai finanziamenti offerti da persone fisiche, per evidenti ragioni di opportunità.

Inoltre, al di là dell'ampia formulazione legislativa, si reputa opportuno segnalare l'estrema delicatezza dei finanziamenti provenienti da enti privati, in relazione ai quali i rischi di condizionamento, anche solo ipotetico e potenziale, vanno attenuati con la trasparente e completa individuazione delle modalità della contribuzione.

¹⁵ Come precisato in delibera, "Il tema del doveroso rispetto del segreto costituisce, dunque, una delle questioni più delicate e non può, in ogni caso, risolversi con una semplice richiesta rivolta ai partecipanti agli stages di un, ancorché solenne, impegno a mantenere un comportamento improntato alla riservatezza e a non divulgare notizie di cui possano aver avuto conoscenza nel corso dell'attività formativa. In definitiva può ritenersi consentita ai tirocinanti, in ambito civile e col consenso delle parti processuali, la frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità. Può essere, altresì, consentito l'accesso al settore penale, limitato però alla fase dibattimentale, fatta salva la previsione di cui alla delibera consiliare del 20 febbraio 2003 in tema di stages alla D.N.A."

¹⁶ Più precisamente è stato indicato in delibera che "la normativa vigente prevede la non pubblicità di tutte le attività processuali che non si svolgano nell'udienza di discussione della causa civile (con riguardo alle udienze civili camerati, di trattazione ed istruttorie e alle decisioni assunte in camera di consiglio: v. artt. 128 e 276 c.p.c. e 84 disp. att. c.p.c.) e nelle udienze dibattimentali penali (con riguardo agli atti d'indagine, alle udienze camerati e alle decisioni assunte in camera di consiglio penali: v. artt. 329, 127, 125 c.p.p.; con riguardo agli obblighi di segretezza e ai divieti di pubblicazione: v. artt. 326 e 114 c.p.p.) salvo, anche in questi casi, che ricorrano le speciali ragioni indicate dagli artt. 128 c.p.c. e 472 e 473 c.p.p.. In via di contemperamento delle diverse serie normative sopra richiamate, peraltro, può ritenersi consentita ai tirocinanti, in ambito civile e col consenso delle parti processuali, la frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità. Agli specializzandi è, altresì, consentito l'accesso al settore penale, limitato però alla fase dibattimentale, fatta salva la previsione di cui alla delibera consiliare del 20 febbraio 2003 in tema di stages alla D.N.A..

Le precedenti considerazioni tengono conto anche dei vincoli che alla pubblicizzazione degli atti giudiziari derivano dalla disciplina della legge n. 675/1996 in materia di tutela della privacy e dei limiti d'efficacia delle specifiche deroghe previste dagli artt. 4, co. 1, lett. d), 7, co. 5-ter, lett. o), 21, co. 4, lett. a), e 27 della legge stessa".

G.A.D

Roma 23/02/2012
Protocollo P 4052/2012

Gli Uffici sono, pertanto, tenuti ad evitare di stipulare convenzioni che possano arrecare un potenziale pregiudizio per l'indipendenza ed imparzialità degli uffici medesimi o la lesione della credibilità della funzione giudiziaria e dell'immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario. In tale prospettiva deve essere evitata la stipulazione di convenzioni con soggetti finanziatori coinvolti significativamente, per numero e qualità, in procedimenti civili o penali pendenti innanzi all'ufficio giudiziario stipulante.

E' indispensabile che ogni finanziamento, quale che sia il suo contenuto e la sua forma, avvenga attraverso modalità trasparenti e rigorosamente verificabili, in termini di determinazione inequivoca dei valori investiti dal soggetto terzo e degli impieghi in concreto delle risorse ricevute dagli uffici.

In tale quadro, è compito del Capo dell'Ufficio assumere le determinazioni opportune, previa acquisizione di ogni necessario elemento conoscitivo.

f) Le funzioni e gli uffici giudiziari che possono avvalersi delle convenzioni ex art. 37

L'art. 37 non fa sorgere dubbi in ordine alla possibilità di stipulare convenzioni per attività di supporto ai giudici del settore civile, atteso che l'impianto complessivo della norma ha quale preminente ambito applicativo lo smaltimento del contenzioso civile. La norma primaria non osta, tuttavia, tenuto conto del suo tenore letterale a che, nel rispetto dei limiti sopra evidenziati e particolari della materia, le convenzioni siano stipulate anche per il sostegno al settore giudicante penale e persino agli uffici del pubblico ministero, in relazione ai quali, tuttavia, la peculiare portata e rilevanza del segreto investigativo sconsiglia l'adozione di simili strumenti di supporto. La disposizione, peraltro, contempla quali soggetti stipulanti gli "uffici giudiziari" senza distinzioni, il che consente di ritenere che le convenzioni possano essere adottate non soltanto dagli uffici di primo grado ma anche da quelli di secondo grado e di legittimità.

g) La previsione della facoltà di recesso dalla convenzione

La necessità della introduzione nelle convenzioni della previsione della facoltà dell'Ufficio giudiziario di interrompere il tirocinio - per il venir meno del rapporto fiduciario tra magistrato affidatario e tirocinante a seguito del mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità, ovvero ancora per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario o per l'emersione, nella fase di attuazione della convenzione di un pregiudizio per l'indipendenza ed imparzialità degli uffici o della lesione della credibilità della funzione giudiziaria e dell'immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario - già contemplata nella delibera del 19 luglio 2007, deve essere in questa sede confermata, permanendo le ragioni di cautela che la impongono.

i) Monitoraggio

Per le convenzioni non disciplinate dall'art. 37 e per quelle già in atto, nonché per quelle già in fase di conclusione e per le quali vi è già stata una formale delibera degli enti sottoscrittori della convenzione (diversi dai Capi dell'Ufficio giudiziario) continuano ad applicarsi i criteri di cui alle circolari del 19 luglio 2007 e del 23 gennaio 2008.

Ai fini della migliore ricognizione del fenomeno ed allo scopo di acquisire un panorama completo delle molteplici tipologie di accordi stipulati dagli uffici giudiziari anche in vista di una regolamentazione organica della materia, i Capi degli Uffici provvederanno ad inviare al Consiglio



G.A.D

Roma 23/02/2012
Protocollo P 4052/2012

Superiore della Magistratura, entro il 30 aprile 2012, copia di qualsiasi convenzione in atto presso i loro Uffici.

Tanto premesso il Consiglio

delibera

di invitare i Capi degli Uffici ad attenersi, nella stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 37, ai seguenti criteri:

- 1) le convenzioni di cui all'art. 37 debbono essere eseguite dopo la deliberazione di presa d'atto del CSM, previo parere del Consiglio Giudiziario reso sulla scorta dei criteri fissati dalle circolari in vigore e dalla presente risoluzione;
- 2) le convenzioni debbono essere stipulate, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le università ed i relativi dipartimenti di scienze giuridiche, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli degli ordini degli avvocati;
- 3) possono essere ammessi a prestare la loro attività, nell'ambito di dette convenzioni, esclusivamente i laureati in giurisprudenza che frequentino il primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato;
- 4) sono selezionati a tal fine coloro che, non avendo precedenti penali per delitti non colposi né carichi pendenti per i medesimi tipi di reato presso l'ufficio giudiziario stipulante, presentino la più elevata votazione di laurea, il piano di studi universitari più confacente all'attività da svolgere ed una propensione, eventualmente già concretamente manifestata, all'attività di ricerca giuridica;
- 5) il partecipante presta le attività di studio e quelle processuali per le quali è ammessa la sua presenza, ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita nell'esercizio di tale attività;
- 6) l'attività del partecipante, resa nelle ipotesi previste dall'art. 37, commi 4 e 5, della legge n. 111 del 2011, è prestata in regime di esclusività;
- 7) il magistrato designato a costituire il riferimento didattico ed organizzativo del partecipante è individuato dal capo dell'Ufficio, previo interpello, tenendo conto dell'esperienza specifica maturata nell'ambito formativo (tirocinio dei MOT, dei giudici pace, dei laureati iscritti alle scuole di specializzazione), delle esigenze dell'ufficio in relazione ai carichi di lavoro dei singoli magistrati e della maggiore esperienza professionale, comunque prevedendo una adeguata rotazione nell'incarico;
- 8) il magistrato designato è tenuto a redigere, al termine del periodo, una relazione sull'attività svolta dal partecipante ed a trasmetterla al Capo dell'Ufficio il quale, a sua volta, la invia all'ente convenzionato di riferimento ed al Consiglio Giudiziario;
- 9) il Consiglio giudiziario redige una relazione sullo stato di attuazione delle convenzioni nel distretto, che invia annualmente al CSM;
- 10) la convenzione prevede, in apposito capitolo, la disciplina sull'impegno al rispetto degli obblighi di segretezza e di riserbo e delle cautele a tal fine adottate in ossequio al disposto dell'art. 15, L. n. 675/1996, nel quadro delle circolari già adottate da questo Consiglio;



G.A.D

<i>Csm</i>	Roma	23/02/2012
	Protocollo	P 4052/2012

- 11) le convenzioni possono essere adottate da qualsiasi ufficio giudiziario, giudicante o requirente, di merito o legittimità;
- 12) non debbono essere stipulate convenzioni che possano arrecare un, anche potenziale, pregiudizio per l'indipendenza ed imparzialità degli uffici giudiziari o una lesione della credibilità della funzione giudiziaria o dell'immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario;
- 13) ove sia previsto l'intervento di terzi finanziatori, gli uffici dovranno privilegiare il finanziamento offerto da persone giuridiche ed enti pubblici; il finanziamento privato, per la sua obbiettiva delicatezza, necessita specifica attenzione e maggiori cautele nella definizione completa e trasparente delle modalità attuative;
- 14) in ogni caso, ove sia previsto l'intervento di terzi finanziatori, la convenzione prevede – in apposito capitolo – che il finanziamento, quale che sia il contenuto e la forma, avvenga attraverso modalità trasparenti e rigorosamente verificabili, in termini di determinazione inequivoca dei valori investiti dal soggetto terzo degli impieghi in concreto delle risorse ricevute negli uffici;
- 15) le convenzioni debbono prevedere la facoltà dell'Ufficio giudiziario di interrompere la esecuzione del percorso formativo per il venir meno del rapporto fiduciario tra magistrato affidatario e tirocinante a seguito del mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità, ovvero ancora per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario o per l'emersione, nella fase di attuazione della convenzione, di un pregiudizio per l'indipendenza ed imparzialità degli uffici o della lesione della credibilità della funzione giudiziaria e dell'immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario;
- 16) entro il 30 aprile 2012 i Capi degli uffici trasmettono al CSM una dichiarazione di insussistenza ovvero di avvenuta stipulazione di convenzioni, con conseguente allegazione di queste ultime.».

■ SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)

